

# AVVISO

Si informano i cittadini detentori di cani che, al fine di assicurare una migliore e civile convivenza, nel territorio comunale sono in vigore alcune norme di comportamento nell'uso degli spazi pubblici.

Il Regolamento comunale di polizia urbana fa divieto di far vagare cani non muniti di museruola. I cani bulldog e gli altri cani di indole mordace, oltre alla prescritta museruola, **dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio**. (Art 36, sanzione da 25 € a 500 €)

Allo stesso tempo il regolamento comunale di igiene dispone che, nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti al guinzaglio, **devono portare una musoliera** che impedisca loro di mordere.

Possono essere tenuti senza la prescritta musoliera i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore o i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la caccia. (Art 188, sanzione da 25 € a 500 €)

Si rammenta infine che il codice penale punisce (Art 672, sanzione da 25 € a 250 €) chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta e chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Con l'occasione si ricorda anche che con Ordinanza del Sindaco di Gradara n° 4 del 5 maggio 2010 è stato disposto che durante la conduzione del cane nelle aree pubbliche, d'uso pubblico o aperte al pubblico, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1.50. I proprietari o conduttori debbono portare con se una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'Autorità.

In ogni caso i cani debbono essere accompagnate da persone in grado di assicurare e garantire che abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e con gli altri animali.

È fatto obbligo ai conduttori di provvedere all'immediata **rimozione delle deiezioni** dei loro animali ed **avere con se strumenti idonei alla raccolta** delle stesse e depositarle nei pubblici raccoglitori dei rifiuti.

I cani detenuti in un'area delimitata dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti, provvedendo ad installare un'idonea recinzione non facilmente scavalcabile e con una trama idonea ad impedire che esca il muso dell'animale. (Art 7-bis TUEL e sanzione da 25 € a 500 €)

Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali i detentori di cani debbono assicurare loro una superficie minima di 8 m/q ed assicurare la possibilità di effettuare adeguato movimento durante la giornata. Va ricordato inoltre che chi introduce un cane nel territorio regionale deve darne comunicazione all'Autorità Sanitaria entro 10 giorni (30 in caso di acquisto o nuova nascita) e che, in ogni caso, i cani devono essere registrati e muniti di microchip di identificazione (Art 6/2 o 13/2 c e art 21 L.R. 10/97 e sanzione da **€ 125,00 a € 750,00**).

Oltre a ciò si rammenta che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale. (Art 544-ter c.p.). Anche l'abbandono di animali comporta la pena dell'arresto o l'ammenda fino a 10.000 €. (Art 727 c.p.)

Dato il gran numero di segnalazioni di comportamenti non corretti ricevute, si raccomanda ancora il rispetto delle suddette disposizioni, ricordando che il personale di Polizia Municipale provvederà ad accertare e contestare le violazioni o, qualora ricorra il caso, informare l'Autorità giudiziaria.

Si allega un estratto delle principali norme di legge interessate, con le modifiche apportate dalla LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 18, Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

## **L.R. Marche n° 10/1997 (estratto)**

### **Art. 1 (Finalità)**

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare ai cani collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress agli animali

### **Art. 10 (Abbandono di animali da affezione)**

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero...

3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.

4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà.

(per le violazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 3 bis, e all'articolo 10 sanzioni da euro 150,00 a euro 900,00)

### **Art. 6 (Anagrafe canina)**

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.

2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i proprio animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.

### **Art. 9**

*(Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)*

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:

a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall'evento;

b) la morte dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall'evento per consentire al servizio veterinario l'eventuale accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i dieci giorni successivi; la segnalazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario;

d) il trasferimento di residenza del proprietario entro i dieci giorni successivi.

(per le violazioni di cui all'articolo 6, c. 2, all'articolo 9 e all'articolo 13 sanzioni da euro 125,00 a euro 750,00);

### **Art. 13 (Cani provenienti da altre Regioni o dall'estero)**

1. I cani provenienti da Regioni nelle quale è già stato attivato il servizio di anagrafe sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da Regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che all'inserimento del microchip.

2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.

(per le violazioni di cui all'articolo 6, c. 2, all'articolo 9 e all'articolo 13 sanzioni da euro 125,00 a euro 750,00);

### **Art. 1 Reg Regione Marche n° 2/2001 (Requisiti per la detenzione di animali da affezione)**

1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.

2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 m/q per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.

4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.

7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

(sanzioni da euro 200,00 a euro 1.200,00 ai sensi dell'art 21 L.R. 10/1997)